



Statuti CERT

Chiesa evangelica riformata nel Ticino

I. Generalità

Composizione

Art. 1

La **Chiesa evangelica riformata nel Ticino** (CERT) unisce in forma federativa le comunità evangeliche riformate regionali.

Personalità giuridica

Art. 2

Alla CERT è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1 della vigente costituzione del Cantone Ticino.

La CERT si dà i propri ordinamenti nell'ambito del diritto federale e cantonale.

Relazioni

Art. 3

La CERT è membro della **Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera** (FCES) e, tramite questa, fa parte dell'**Alleanza riformata mondiale** e del **Consiglio ecumenico delle Chiese**.

II. Finalità

Dichiarazione di fede

Art. 4

Le comunità che fanno parte della CERT:

- professano di voler appartenere, confidando nella grazia del Signore Gesù Cristo, al popolo di Dio sul fondamento della sua parola nell'Antico e nel Nuovo Testamento;
- accettano i principi essenziali della Riforma per la ricerca di una sempre rinnovata obbedienza all'evangelo;
- riconoscono come loro scopo la testimonianza all'evangelo di Gesù Cristo che le impegna nel servizio di tutti gli uomini;
- collaborano nello spirito del movimento ecumenico con altre confessioni o denominazioni.

Scopi

Art. 5

La CERT si prefigge di:

- coordinare le attività delle singole comunità;
- curare le relazioni fra le comunità e le autorità cantonali;
- rappresentare il protestantesimo riformato nel Ticino
- promuovere le relazioni con altre chiese.

III. Appartenenza

Requisiti

Art. 6

Una comunità evangelica può diventare membro della CERT qualora:

- sia regolarmente costituita con un'assemblea dei membri e un consiglio di parrocchia;
- accetti i presenti statuti;
- sia disposta ad accogliere ogni persona domiciliata o dimorante nel suo territorio, che condivide l'art. 4 dei presenti statuti.

Ammissione

Art. 7

L'ammissione di una comunità nella CERT avviene per decisione del sinodo. La domanda, che va presentata per iscritto al consiglio sinodale, viene accolta se sono osservate le condizioni di cui all'art. 6.

Membri attuali

Art. 8

Sono membri della CERT le comunità regionali:

- Bellinzona e dintorni
- Locarno e dintorni
- Sottoceneri

Autonomia

Art. 9

Nell'ambito dei presenti statuti le comunità godono di piena autonomia.

IV. Organizzazione

Organi

Art. 10

Gli organi della CERT sono:

- il sinodo
- il consiglio sinodale
- la commissione di ricorso
- i revisori dei conti
- il capitolo dei ministri

A. Il Sinodo

Composizione

Art. 11

Il sinodo, quale organo supremo della CERT, è l'assemblea dei delegati delle comunità, dei loro pastori e diaconi. I delegati sinodali e i supplenti sono eletti dalle assemblee delle comunità per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili.

Rappresentanza

Art. 12

Fanno parte del sinodo

- a) con voto deliberativo:
 - 4 delegati per ogni comunità;
 - 1 delegato ogni mille abitanti di confessione protestante in base all'ultimo censimento federale;

- i pastori e i diaconi in servizio nelle comunità, i pastori al servizio della CERT;
- b) con voce consultiva:
 - i membri del consiglio sinodale, il suo segretario.

Presidenza

Art. 13

Il presidente e i due vice-presidenti restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Convocazione

Art. 14

Il sinodo è convocato dal consiglio sinodale almeno una volta all'anno o su proposta scritta e motivata di una comunità membro.

La convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere inviata ai membri almeno 10 giorni prima della data della sessione.

Competenze

Art. 15

Le competenze del sinodo sono le seguenti:

- elegge il presidente e i due vicepresidenti;
- elegge i membri del consiglio sinodale e il suo presidente;
- elegge i membri della commissione di ricorso;
- elegge i revisori dei conti e il supplente;
- elegge i delegati all'assemblea della FCES e i loro supplenti;
- elegge i membri delle commissioni speciali ed eventuali incaricati per scopi particolari;
- approva la gestione, i conti annuali, il preventivo ed eventuali prestiti;
- stabilisce le quote annue delle comunità membro per la CERT e altri eventuali contributi;
- decide con effetto vincolante per le comunità membro in merito alle proposte dei membri del sinodo o del consiglio sinodale;
- incarica il consiglio sinodale di studiare determinate proposte;
- tratta problemi di attività nella vita delle chiese (ecumenismo, predicazione, missione, diaconia), problemi di formazione cristiana e di impegno politico-sociale;
- prende atto di eventuali unioni o suddivisioni territoriali delle comunità membro;
- approva eventuali revisioni degli statuti delle comunità membro a condizione che i presenti statuti non vengano lesi;
- emana regolamenti e ordinamenti ecclesiastici;
- emana un regolamento sulla eleggibilità dei pastori e dei diaconi;
- modifica gli statuti della CERT.

Deliberazioni

Art. 16

L'assemblea sinodale è valida se è presente almeno la metà dei membri; essa delibera a maggioranza relativa. È escluso il voto per procura.

Elezioni

Art. 17

Per le elezioni è richiesta la maggioranza assoluta. In seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa. Su domanda di almeno 5 (cinque) membri dell'assemblea si procede a elezioni segrete. In caso di elezioni i diretti interessati devono astenersi dall'esprimere il proprio voto.

Modifica degli statuti

Art. 18

Per la modifica degli statuti è richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri del sinodo e una maggioranza qualificata di due terzi dei presenti. Qualora in una prima sessione non si raggiunga il minimo prescritto dei membri, il consiglio sinodale ne convoca una seconda, che può decidere a maggioranza di due terzi.

La seconda assemblea deve aver luogo al più tardi entro 30 giorni e non prima di 10 dalla precedente.

B. Il Consiglio sinodale

Composizione

Art. 19

Il consiglio sinodale, quale organo esecutivo della CERT, è composto da due rappresentanti per ogni comunità, di cui uno deve far parte del consiglio di chiesa, e di un pastore, in rappresentanza del capitolo dei ministri. Si costituisce liberamente. I membri del consiglio sinodale restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Compiti e competenze

Art. 20

Il consiglio sinodale

- esegue gli incarichi affidatigli;
- promuove la collaborazione fra le Comunità membro;
- decide spese straordinarie non ripetibili fino a Fr. 10'000.- (diecimila) e fino a un massimo annuo di Fr. 20'000.- (ventimila); spese superiori devono essere approvate dal sinodo;
- fa opera di mediazione fra le comunità membro in caso di conflitto;
- propone al consiglio della FCES i membri per le sue commissioni.

Rappresentanza legale

Art. 21

La CERT è legalmente rappresentata verso terzi dalla firma del presidente o del vicepresidente, e di un altro membro del consiglio sinodale.

C. La commissione di ricorso

Composizione

Art. 22

La commissione di ricorso è composta di tre membri che non facciano parte del sinodo o del consiglio sinodale. Essa viene nominata dal sinodo per la durata di 4 anni.

Competenze

Art. 23

La commissione di ricorso decide in via definitiva su reclami contro infrazioni dei presenti statuti, dei regolamenti emanati dal sinodo come pure degli statuti delle singole comunità.

Le decisioni della commissione di ricorso sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) secondo la legge di procedura per le cause amministrative.

D. I revisori dei conti

Composizione

Art. 24

Il sinodo elegge due revisori dei conti e un supplente, che non siano membri del consiglio sinodale.

I revisori rimangono in carica 4 anni.

Obblighi di verifica

Art. 25

I revisori devono controllare il conto d'esercizio, il bilancio della cassa generale e i conti speciali.

Essi sono in ogni tempo autorizzati a esercitare controlli della cassa e dei registri, nonché delle relative pezze giustificative.

Rapporto

I revisori devono presentare ogni anno al sinodo, entro la fine di aprile, un rapporto scritto sul bilancio e sul conto d'esercizio, proponendo l'approvazione o il rinvio del bilancio.

L'anno contabile scade a fine dicembre di ogni anno.

E. Il Capitolo dei ministri

Composizione

Art. 26

I pastori, i diaconi e i missionari in servizio nelle comunità della CERT formano il “capitolo dei ministri”.

Organizzazione

Art. 27

Il capitolo dei ministri ha un proprio regolamento nel quadro dei presenti statuti.

Compiti

Art. 28

Il capitolo dei ministri

- promuove programmi di formazione;
- organizza attività e incontri a livello cantonale;
- elabora perizie e prese di posizione teologiche;
- provvede alla consacrazione dei candidati in teologia e all’insediamento dei nuovi pastori eletti nelle comunità;
- stimola l’aggiornamento e il lavoro teologico collettivo.

F. Segretariato

Art. 29

Il consiglio sinodale assume il personale necessario al funzionamento del segretariato e ne fissa i compiti, mansioni e competenze in apposito regolamento.

V. Disposizioni finali

Art. 30

I presenti statuti entrano in vigore con l’approvazione da parte del sinodo in data 30 ottobre 1976 e sostituiscono quelli della Federazione delle comunità evangeliche riformate del Ticino.

Art. 31

Dei presenti statuti fa testo la versione in lingua italiana.

Lugano, 30 ottobre 1976

Il presidente del Sinodo:

Fritz Thomi

Il presidente del Consiglio sinodale:

Georges Bernoulli

Il segretario:

Otto Rauch

Emendamenti:

art. 10, 26, 27, 28: 1.05.1981

art. 19: 13.11.1993

art. 15, capv. 2: 31.05.1997

art. 23, capv. 2: 14.11.1998

art. 12: 29.05.1999

art. 17: 13.11.1999